



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

- Al DOTT. LUCA DI IORIO
COMMISSARIO LIQUIDATORE
lucadiiorio@pec.commercialisti.it
- Alla C.C.I.A.A di PESCARA
cciaa@pec.chpe.camcom.it
- Al Tribunale di PESCARA - Sezione Fallimentare
fallimentare.tribunale.pescara@giustiziacert.it
- All' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di PESCARA
dp.Pescara@pce.agenziaentrate.it
- Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti
gazzettaufficiale@giustiziacert.it

Oggetto: D.D. 84/SAA/2023 del 2 agosto 2023 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore, della Cooperativa "WIMAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L." con sede in CNT SANTA MARIA, 71 - 65010 MONTEBELLO DI BERTONA (PE) - C.F. 01759720681

Si comunica che con il Decreto Direttoriale di cui in oggetto, che si allega in copia, è stato disposto lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. del sodalizio in epigrafe, e la S.V., a seguito della disponibilità ad accettare l'incarico già acquisita preventivamente, ne è stata nominata commissario liquidatore.

Divisione VII DGVECS
dgv.div7@pec.mise.gov.it
Viale America, 201 - 00144 Roma
Dirigente *ad interim*: Dott. Vincenzo Maria Di Maro tel. 06 47045140
Responsabile del procedimento: Dott. Piergiorgio Saracino tel. 06 47055201
piergiorgio.saracino@mise.gov.it
Funzionario addetto: Dott.ssa M. Cristina Carau
www.mise.gov.it



Si ritiene utile, in proposito, rammentare brevemente alcune delle competenze del Commissario Liquidatore:

- iscrivere nel Registro delle Imprese competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, la propria nomina e comunicare, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), entro dieci giorni dall'accettazione dell'incarico, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- prendere le consegne dell'Ente e attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 194 e seguenti del R.D. 16/3/1942, n. 267;
- predisporre tempestivamente ai sensi dell'art. 38 del R.D. 16/3/1942, n. 267 e successiva integrazione dell'art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400 previsto dal comma 7 - art. 10 della L. 23/07/2009 n. 99, il registro, vidimato presso la CCIAA competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla Sua amministrazione;
- convocare il legale rappresentante per l'audizione/interrogatorio;
- diffidare gli organi sociali che si dovessero rendere irreperibili o indisponibili comunicando, altresì, che in mancanza si informerà l'autorità giudiziaria competente.

La S.V. dovrà successivamente trasmettere alla scrivente Divisione, in tempi brevi, i seguenti atti:

- Verbale di consegna della documentazione sociale;
- Inventario dei beni;
- Dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale;

nonché provvedere:

- a inviare le Relazioni semestrali previste dall'art. 205 L.F. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto, già allegato da questo Ministero in fase di pre-accettazione dell'incarico, e di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno;
- a inviare, non appena depositato, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, nonché le eventuali successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si fa presente che, a norma dell'art. 2 della legge n. 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche



presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive), la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Si rammenta, inoltre, che:

- dalla data del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista e ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione;

- le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori debbono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16.00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza;

- la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa, le cui spese dovranno essere parametrare ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto i relativi oneri per



i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.

Si precisa che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgv.div7@pec.mise.gov.it.

Con riguardo al compenso spettante ai commissari liquidatori si rinvia al Decreto 3 novembre 2016 - *Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545- terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545- septiedecies c.c.*, pubblicato in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle ulteriori direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire nel corso della procedura.

Nel rammentare, infine, che, ai sensi dell'art. 199 della L.F., la S.V. è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale, si invita a prendere visione dell'ultima circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 L.F., pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031218-linee-guida-commissari-liquidatori-e-comitato-di-sorveglianza>.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.

Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Responsabile del procedimento
Dott. Roberto Sisti

CC